

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 182-A}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COMAROLI, BAGNAI, BARABOTTI, CATTOI, CAVANDOLI, FRASSINI,
FURGIUELE, GIACCONE, NISINI**

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte
prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere,
durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico

Presentata il 13 ottobre 2022

(Relatrice: **LATINI**)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 26 marzo 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 182 Comaroli ed altri, recante disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico;

rilevato che:

la proposta di legge, composta da un solo articolo, è volta a garantire, salve alcune eccezioni e fermo il principio di reciprocità con lo Stato controparte, l'insequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia per esposizioni temporanee;

alla base dell'intervento normativo vi è l'esigenza di superare le resistenze di alcuni Stati nel consentire il prestito internazionale di opere d'arte, in ragione del timore di controversie, promosse da soggetti pubblici o privati, che potrebbero determinarne il sequestro in territorio straniero;

il provvedimento lascia fermo quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, anche di carattere bilaterale, nonché dalla normativa dell'Unione europea;

è prevista la possibilità che il Ministero della cultura rilasci all'ente o all'istituzione stranieri che concedono le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per ogni mostra o esposizione sono definiti la garanzia di restituzione, la lista dei beni interessati, il periodo temporale dell'esposizione e i soggetti autorizzati all'esposizione;

ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) e alla legislazione di principio nella materia concorrente della valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge n. 182 Comaroli ed altri, recante disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico;

premesso che:

il provvedimento in esame, composto da un unico articolo, è volto a garantire, salve alcune eccezioni e fermo il principio di reciprocità con lo Stato controparte, l'insequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia per esposizioni temporanee;

l'articolo 1, comma 1, dispone che i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, di rilevante interesse culturale o scientifico, destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 182 Comaroli ed altri, recante disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico;

preso atto che la proposta di legge mira a superare le resistenze di alcuni Stati – che già non siano parti della Convenzione dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) sul

ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, oppure di appositi accordi bilaterali con l'Italia — nel consentire il prestito internazionale di opere d'arte, in ragione del timore di controversie, promosse da soggetti pubblici o privati, che potrebbero determinarne il sequestro in territorio straniero;

apprezzato che l'articolo 1, comma 1, dispone che i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT, di rilevante interesse culturale o scientifico, destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia;

preso atto che, in base al comma 3, qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il Ministro della cultura adotta, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno o più decreti nei quali, per ogni mostra o esposizione, a condizione di reciprocità, sono definiti: la garanzia di restituzione; la lista descrittiva definitiva e la provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione; il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia, comunque non superiore a dodici mesi; i soggetti autorizzati all'esposizione, ai quali i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 182 Comaroli ed altri, recante disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la garanzia di restituzione che il Ministero della cultura può rilasciare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, all'ente o istituzione straniera che concede opere in prestito temporaneo, per la durata della permanenza delle medesime in Italia, costituisce un atto amministra-

tivo di natura autorizzativa volto a certificare l'insequestrabilità delle predette opere;

in particolare, la predetta garanzia impedisce il sequestro giudiziario nell'ambito di tutti gli eventuali procedimenti civili instaurati presso le autorità giudiziarie italiane, concernenti la proprietà o il possesso delle opere in prestito;

il rilascio della medesima garanzia non comporta implicazioni di carattere finanziario e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

rilevata l'esigenza di inserire, all'articolo 1, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, al fine di prevedere espressamente che dalla sua attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge n. 182 Comaroli ed altri, recante disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico;

considerato che il provvedimento è volto a garantire, salve alcune eccezioni e fermo il principio di reciprocità con lo Stato controparte, l'insequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia per esposizioni temporanee;

richiamati il regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali dall'Unione europea, sostitutivo del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del

9 dicembre 1992, la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, nonché il regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, stabilisce che, fermo restando quanto disposto dagli accordi internazionali in materia e dalla normativa dell'Unione europea, i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, di rilevante interesse culturale o scientifico, destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia;

rilevato altresì che l'articolo 1, comma 3, prevede che, qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il Ministro della cultura adotta, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno o più decreti, nei quali sono definiti: la garanzia di restituzione; la lista descrittiva dei beni oggetto della garanzia di restituzione, con indicazione della loro provenienza, attestata da soggetti prestatori i quali devono dichiarare la legittima proprietà dei beni da oltre settant'anni, ovvero, per le acquisizioni più recenti, che non è stato fatto valere alcun titolo di proprietà sui predetti beni; il periodo temporale, non superiore a dodici mesi, durante il quale i beni si intendono esposti in Italia; i soggetti autorizzati all'esposizione, a cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili;

rilevato che pertanto il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, anche di carattere bilaterale, nonché dalla normativa dell'Unione europea, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, fatta a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213, di rilevante interesse culturale o scientifico, destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. Il rilascio della garanzia di restituzione non pregiudica l'applicazione della citata Convenzione.

2. Il Ministero della cultura può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il Ministro della cultura adotta, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno o più decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, nei quali, per

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ogni mostra o esposizione, a condizione di reciprocità, sono definiti:

a) la garanzia di restituzione di cui al comma 2;

b) la lista descrittiva definitiva e la provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione a cui si applicano le disposizioni del comma 1, con indicazione della loro provenienza, previamente verificata dal Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, attestata dai soggetti prestatori, i quali devono dichiarare la legittima proprietà dei beni da oltre settanta anni ovvero, per le acquisizioni più recenti, che fino alla data della dichiarazione non è stato fatto valere un titolo di proprietà sui beni oggetto della garanzia di restituzione;

c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia, comunque non superiore a dodici mesi;

d) i soggetti autorizzati all'esposizione, ai quali i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili.

4. Il decreto di cui al comma 3 acquista efficacia sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, qualora non siano state proposte azioni di rivendicazione.

4. *Identico.*

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

